



CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 205 DEL 15.11.2016

[COPIA]

Per la parte "OMISSIS" e per gli interventi si rinvia al resoconto della seduta che in formato audio digitale è

depositato agli atti della Segreteria del Consiglio Comunale che ne assicura la

conservazione nel rispetto delle norme contenute nel C.A.D.

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti

Addì **quindici** del mese di **Novembre** dell'anno **duemilasedici**, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio dott. Andrea Nicosia, è convocato alle ore 19.00, in prosecuzione della seduta di 2^a convocazione tenutasi il 31.10 c.a., il Consiglio comunale di cui sono componenti i consiglieri:

Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata, Denaro, Miccoli, Barrano, Iaquez, Mazzone, Scuderi, La Rosa, Motta, Pino	Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F., Siggia, Di Falco, Mascolino, Romano, Nicastro
--	--

con all'o.d.g. i seguenti punti:

1. Approvazione Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti;
2. Riconoscimento debito fuori bilancio alla Ditta DOCUMEDIA di Andrea Di Falco di Vittoria per "Organizzazione dell'evento finale di promozione relativo ai "Lavori di ristrutturazione dell'edificio ex FERROTEL da adibire a Centro Polifunzionale" -PON Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013-";
3. Regolamento comunale per la tutela dei diritti degli animali;

INTERROGAZIONI:

4. Prot. n. 34165 del 13.09.2016. Oggetto: "Assunzioni". Interrogante il consigliere F. Nicosia (primo firmatario) del Gruppo consiliare #Nuove idee-I Democratici;
5. Prot. n. 34433 del 14.09.2016. Oggetto: "Lavori di manutenzione lungomare di Scoglitti, staccionata in legno spiaggia antistante via Dei granchi ", Interrogante il consigliere F. Nicosia del Gruppo consiliare #Nuove idee-I Democratici.
6. Prot. n. 34663 del 15.09.2016. Oggetto: " Stato della Colombaia comunale del cimitero di Vittoria". Interrogante il consigliere V. Argentino del Gruppo consiliare Mo.5Stelle

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.

Partecipa il Segretario Generale avv. A. M. Fortuna

La seduta è pubblica.

All'appello nominale delle ore 19.30 risultano:

CONSIGLIERI ASSENTI	CONSIGLIERI PRESENTI
Mazzone, Scuderi, La Rosa, Siggia, Di Falco, Nicastro	Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata, Denaro, Miccoli, Barrano, Iaquez, Motta, Pino, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F., Mascolino, Romano
6	18
quorum strutturale=8	

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Sallemi, Re, Mascolino. Chiama poi in trattazione il punto 1 dell'o.d.g. e ricorda agli astanti che nelle precedenti sedute tenutesi nei gg. 24 e 31 Ottobre c.a. tutti gli articoli del Regolamento sono stati discussi, contestualmente agli emendamenti presentati dai Consiglieri, ed approvati come laddove modificati.

Invita quindi i Consiglieri presenti a proseguire nella discussione sul testo del Regolamento, così come emendato.

OMISSIS

Ultimata la discussione a cui partecipano i consiglieri Sallemi, Vinciguerra, Nicosia, re, Barrano, Scuderi, Nicosia F., il Sindaco ed il dirigente dell'Ufficio proponente Piccione, il Presidente raccoglie le dichiarazioni di voto rese dai consiglieri Re e Scuderi e pone ai voti la proposta di deliberazione unitamente al testo del Regolamento come redatto a seguito degli emendamenti approvati nel corso della disamina sui singoli articoli (vedi verbali n. 202 del 25.10 e n. 204 del 31.10 c.a.).

La votazione, eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI ASSENTI	CONSIGLIERI PRESENTI
Di Falco, Nicasio	Nicosia A., Vinciguerra, Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata, Denaro, Miccoli, Barrano, Iaquez, Mazzone, Scuderi, La Rosa, Motta, Pino, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia F., Siggia, Mascolino, Romano
2	22
quorum strutturale=8	
quorum funzionale=12	

Voti favorevoli n. 22

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **approvata** la proposta di deliberazione unitamente al testo del Regolamento come redatto a seguito degli emendamenti approvati nel corso della disamina sui singoli articoli

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti";

preso atto degli elementi di fatto e di diritto, dei presupposti giuridici, delle ragioni giuridiche;

considerate e condivise le motivazioni e la valutazione degli interessi;

visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente;

visto il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

richiamate le proprie precedenti deliberazioni di cui ai verbali n. 202 del 25.10 e n. 204 del 31.10 c.a.;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;

vista la normativa vigente in materia,

con la votazione **"ad supra"**

DELIBERA

1. di **richiamare** per intero come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la parte narrativa della superiore proposta di deliberazione;
2. di **approvare** il "Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti", in ossequio a quanto disposto dall'Ordinanza n. 5/Rif. del 7.06.2016 ed alla Disposizione attuativa n. 26 dell'11.07.2016, qui allegato come parte integrante e sostanziale;
3. di **dare atto** che il Regolamento adottato sarà soggetto ad aggiornamenti a seguito della gara d'appalto al fine di recepire le migliori che saranno proposte dal soggetto aggiudicatario;
4. di **precisare** che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno spesa e pertanto non è soggetto all'espressione del parere di regolarità contabile

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano
VINCIGUERRA

Il Presidente
NICOSIA

Il Segretario Generale
FORTUNA

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria,

Il Dirigente *ad interim*

Ing. A. Pizzone

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € _____ è imputata al _____

VISTO Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria,

Il Dirigente

Dott. G. Sulseni

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Avv. A.M. Fortuna

DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

IL DIRIGENTE *ad interim*

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.408 del 28.09.2016, dichiarata di immediata esecuzione, relativa all'approvazione dello schema di "Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata".

Considerato che la stessa proposta deve essere sottoposta al Consiglio Comunale per le valutazioni e le determinazioni di propria competenza.

Vista la L.R. n.9/2012 che disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti prevedendo l'istituzione di A.R.O. (Ambito Raccolta Ottimale) le cui linee guida, per l'attuazione, sono state disposte con Circolari 1/2013 e 2/2013 dell'Assessorato Regionale Energia e Pubblica Utilità.

Visto il progetto esecutivo del Piano A.R.O. del Comune di Vittoria, elaborato ai sensi dell'art.5 comma 2-ter della L.R. n.9/2010 che prescrive le modalità di organizzazione del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, approvato dal *Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità*, giusto D.D.G. n.625 del 22.05.2016.

Vista l'Ordinanza n.5/Rif. emanata dal Presidente della Regione Sicilia, in data 07.06.2016, che impone ai Comuni l'aggiornamento e/o l'adozione del Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata entro il 07.07.2016.

Considerato quanto sopra è stato redatto il "Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata" in ossequio a quanto disposto dall'Ordinanza n.5/rif del 7 giugno 2016 e alla disposizione attuativa n.26 dell'11.07.2016 del Presidente della Regione Sicilia e soggetto ad aggiornamento a seguito delle celebrazioni della gara di appalto al fine di recepire le migliorie che saranno proposte dal soggetto aggiudicatario.

Rilevato che il Regolamento disciplina la gestione integrata dei R.U. dei rifiuti speciali ad essi assimilati e le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse e viene adottato ai sensi della sottoelencata normativa:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i "Codice unico dell'ambiente";
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- Legge Regione Sicilia n. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"; Linee di Indirizzo per l'attuazione dell'art.5 comma 2-ter della L.R. n.9/2010;
- ed in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale, del Piano d'Ambito della S.R.R. ATO 7 Ragusa e con il Piano di Intervento dell'ARO del Comune di Vittoria, approvato dal D.D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con provvedimento n° 625 del 22 maggio 2015.

Rilevato che il "Regolamento Comunale per la raccolta differenziata dei Rifiuti", nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della posata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

gli i controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti.

Tuttavia, premesso e considerato

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

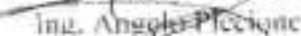
- A. Approvare il "Regolamento Comunale per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti", in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza n.5/Rif. del 07.06.2016 e alla disposizione attuativa n.26 del 11.07.2016, costituito da n°29 articoli e da n.1 allegato "A", che fanno parte integrante del presente atto.
- B. Dare atto che il Regolamento adottato sarà soggetto ad aggiornamento a seguito della gara d'appalto al fine di recepire le migliorie che saranno proposte dal soggetto aggiudicatario.
- C. Precisare che il presente non comporta assunzione di impegno spesa e pertanto non è soggetto all'espressione del parere della finanziaria.

L'istruttore amm.vo

Lucia Panasia



~~Il Dirigente ad interim~~
Ing. Angelo Piccione





CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

La Commissione consiliare permanente SPALLI GENERALI
 riunita, il giorno 13 del mese di GIUGLIO dell'anno 2016
 dalle ore 12,30 sotto la Presidenza del CONSIGLIERE SALLERI

VISTA

la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI"

con la seguente votazione:

CONSIGLIERI	SPALLI	DE VITO	MAZZA	MAZZA	MAZZA	MAZZA	MAZZA	MAZZA	TOTALI
Favorevole	X	X	/	X	X		/		
Contrario									
Astenuto						X		X	

RENDE

parere FAVOREVOLE sulla superiore proposta di deliberazione

La Segreteria del Consiglio Comunale

[Handwritten signature]



CITTÀ DI VITTORIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, nonché le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.
2. Il regolamento è adottato ai sensi della sottoelencata Normativa Nazionale e Regionale:
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Codice unico dell'ambiente";
 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
 - Legge Regione Sicilia n. 9/2010 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
 - Linee di Indirizzo per l'attuazione dell'art.5 comma 2-ter della L.R. n.9/2010;

ed in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano Regionale, del Piano d'Ambito della S.R.R. ATO 7 Ragusa e con il Piano di Intervento dell'ARO del Comune di Vittoria, approvato dal D.D.G. dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con provvedimento n° 623 del 22 maggio 2015, salvo successive modifiche ed integrazioni;

3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) i controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti

ARTICOLO 2

Finalità

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;
 - b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti, a riutilizzare e recuperare da essi materiali e in subordine, energia, a riciclare i rifiuti.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinamento Comunitario, Nazionale e Regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai precedenti commi, il comune adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di contratti, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti, il riutilizzo e il loro riciclaggio o recupero.

ARTICOLO 3

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, si specificano quelle di seguito riportate:

- a) **CONFERIMENTO**: le modalità con cui i rifiuti vengono consegnati dal produttore e immessi nei dispositivi e nelle attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al Gestore o a trasportatore debitamente autorizzato;
- b) **CERNITA**: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, del recupero, del trattamento differenziato e/o della riutilizzazione di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- c) **PRESIDIO**: custodia con personale addetto all'uso;
- d) **ISOLA ECOLOGICA**: luogo non presidiato, al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
- e) **CENTRO DI RACCOLTA**: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- f) **FRAZIONE ORGANICA E VEGETALE**: rifiuto organico biodegradabile, anche ad elevata umidità, destinato alla raccolta differenziata;
- g) **FRAZIONE NON RICICLABILE (INDIFFERENZIATO)**: rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;
- h) **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- k) **ATTIVITÀ SANITARIE**: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del Decreto Legislativo 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- i) **IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- l) **IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- m) **IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- n) **RAEE PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, assimilabili a quelli originati dai nuclei domestici;
- o) **RAEE PROFESSIONALI**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);
- p) **PIANO FINANZIARIO**: l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- q) **GESTORE:** il soggetto affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana;
- r) **CONTRATTO DI SERVIZIO:** l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore;
- s) **CARTA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA:** l'atto che, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;
- t) **ARO:** perimetrazione dell' Area di Raccolta Ottimale coincidente con il territorio comunale
- u) **PIANO ARO:** il piano di intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO
- v) **PIANO D'AMBITO:** il Piano elaborato dalla S.R.R. Ato 7 Ragusa;
- w) **AREA PUBBLICA E DI USO PUBBLICO:** Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico; Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale; Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempio le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.
- x) **AREA PRIVATA DI USO PUBBLICO:** È assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario, o, ancora, quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.

ARTICOLO 4

Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

ARTICOLO 5

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I

Disposizioni Generali

ARTICOLO 6

Competenze del Comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, svolgendo attraverso il Gestore, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, i seguenti servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata sia in modo differenziato, privilegiando il riciclo dei materiali e, in subordine, il recupero energetico, qualora siano avviate nel territorio comunale, provinciale e regionale impianti per il recupero di energia. La gestione è da intendersi nelle sue varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento, comprese la gestione e il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento anche dopo la loro chiusura;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e aree pubbliche o strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, comprese le aree calpestabili all'interno delle aree verdi;
- c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle aree pubbliche, entro i confini stradali o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico, o dei corsi d'acqua;
- d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli sopra indicati, previsti dal Piano ARO e dal Contratto di Servizio.

2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle isole ecologiche stradali, dei cd. "Ecopunti" e comunque di tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico - urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del Piano ARO.

3. Il Sindaco, nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti o per dettare disposizioni in casi di particolari esigenze o per l'attuazione delle competenze proprie dell'Ente Comune può adottare apposite Ordinanze, generali e/o circostanziali a cui sarà data massima diffusione attraverso i canali istituzionali (albo Pretorio on-line, sito istituzionale, manifesti murali etc). Il provvedimento adottato è trasmesso al Gestore del servizio.

ARTICOLO 7

Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. In attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari, da parte dello Stato, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e, del succitato Decreto la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta o dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono disciplinati dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g).

2. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella Tabella I allegata al presente Regolamento.

3. Ai fini della raccolta, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali conferiti in modo differenziato al normale servizio pubblico e sono conferibili:

- a) la carta e gli imballaggi, primari e secondari in carta e cartone. Lo smaltimento degli imballaggi terziari resta in capo ai produttori;
- b) gli imballaggi in plastica;
- c) gli imballaggi in vetro, metallo e simili, conferiti, eventualmente, anche in un'unica frazione merceologica (c.d. Multimateriale);
- d) i rifiuti organici;
- e) i rifiuti non differenziabili provenienti da utenza non domestica analoghi per natura, e composizione merceologica a quelli di origine domestica.

4. Affinché il rifiuto speciale, prodotto in attività artigianali, possa essere assimilato ai rifiuti urbani è necessaria la caratterizzazione dello stesso, da parte del produttore, che assicuri che non sia stato contaminato da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi, ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura, o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani. Tali rifiuti artigianali debbono essere ricompresi ad uno dei codici CER presenti in Tabella I.

5. Per i rifiuti speciali di cui al punto 2 prodotti da attività commerciali (discount, supermercati, bar, ristoranti, negozi abbigliamento, arredò casa, accessoriaria etc.) non è necessaria la caratterizzazione dei rifiuti di cui al punto 4.

6. Sono escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a) pneumatici fuori uso;
- b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- c) cavi e materiali elettrici in genere;
- d) manufatti in cemento amianto;
- e) materiali inerti e terre e rocce da scavo prodotti in attività di demolizione e ricostruzione;
- f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.

ARTICOLO 8

Obblighi degli utenti domestici e dei produttori dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1) Gli utenti domestici e i produttori dei rifiuti speciali assimilati, residenti, domiciliati o dimoranti devono provvedere al conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente Regolamento, e delle istruzioni impartite dal Gestore attraverso la Carta dei Servizi. Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del capo II del presente regolamento gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.

2) È fatto obbligo a chiunque :

- a) effettuare la selezione dei rifiuti prodotti in modo differenziato prima del conferimento al servizio pubblico ai fini del recupero di materiale finalizzato al riciclaggio, utilizzando per i rifiuti sacchi di prova in resistenza ed accuratamente chiusi e biopattumiere adeguate per la frazione organica;
- b) procedere allo smaltimento dei rifiuti da parte delle utenze, da effettuare obbligatoriamente in modo differenziato, con modalità porta a porta, secondo il seguente calendario;

Lunedì	Rifiuto organico
Martedì	Rifiuto secco non riciclabile
Mercoledì	Rifiuto organico-Carto e cartone
Giovedì	Multimateriale- Rifiuto secco non riciclabile
Venerdì	Rifiuto organico-vetro
Sabato	Rifiuto secco non riciclabile

Il calendario potrà essere oggetto di modifica per ragioni tecniche o organizzative.

Il ritiro di ingombranti - beni durevoli - RAEE verrà effettuato a domicilio previa segnalazione alla ditta dei rifiuti.

3) È fatto obbligo :

- a. ai cittadini conferire i propri rifiuti, previa selezione e secondo il calendario di cui precedente punto, negli appositi sacchetti e biopattumiere in prossimità della propria abitazione o esercizio ed appositamente destinati alla specifica frazione di rifiuti ;
- b. ai cittadini, comprese le utenze condominiali, conferire i rifiuti per ogni frazione merceologica nelle fasce orarie che verranno stabilite con apposita Ordinanza Sindacale ;
- c. alla ditta incaricata della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti di svolgerlo in funzione delle prescrizioni di cui al presente regolamento ed alle Ordinanze Sindacali, nonché di posizionare, nelle more dell'attivazione del servizio di raccolta differenziato porta a porta, un numero adeguato di cassonetti stradali e/o campagne per la raccolta di secco organico, vetro e alluminio, plastica, carta e cartone, nonché di procedere al loro svuotamento periodico e di assicurare la relativa pulizia e disinfezione;

d. a tutte le utenze commerciali, artigianali, ristoranti, bar etc. a conferire i rifiuti assimilabili ai civili provenienti dalle proprie attività (cartoni, imballaggi in plastica e in vetro, lattine, scarti di mensa e mercati) secondo le modalità che verranno stabilite con apposita Ordinanza Sindacale;

e. il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. e, attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio, attività sanitarie ecc... deve essere affidato direttamente dall'azienda richiedente ad una azienda fornitrice del servizio ed autorizzata a norma di legge. Non rientrano nel servizio pubblico di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 227 del D. lgs. 152/2006 e delle ivi richiamate normative speciali, i veicoli fuori uso, ed i rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto; è fatto obbligo ai cittadini provvedere allo smaltimento di tali tipologie ai termini di Legge;

f. a tutti gli operatori dei mercati e delle fiere, nel rispetto delle prescrizioni per il commercio su aree pubbliche, quale condizione necessaria all'esercizio dell'attività giornaliera, di selezionare i rifiuti prodotti allo scopo di consentire la raccolta differenziata e di conferirli in appositi contenitori, da tenere esposti per tutta la durata del mercato/fiera in prossimità della postazione di vendita, per poi svuotarli a propria cura nei cassonetti e/o scaricabili all'uso destinati e posizionati dalla ditta;

g. alla ditta incaricata della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti di posizionare in luoghi previamente concordati con l'Amministrazione ulteriori idonei contenitori per la raccolta di pile, accumulatori, farmaci scaduti, bombolette spray e oli domestici esausti e attivare ogni utile azione per la raccolta e il corretto smaltimento;

h. a chiunque di conferire gli ingombranti, i RAEE, i beni durevoli e le potature per il tramite del sistema domiciliare "Porta a Porta" previa prenotazione con chiamata agli appositi numeri telefonici della ditta incaricata dello smaltimento negli orari e nelle giornate preventivamente concordate con la ditta stessa;

i. a chiunque di procedere alla pulizia delle aree pubbliche o mercatali occupate e/o utilizzate per esercizi commerciali, per carico e scarico merci e cantieri nonché la pulizia e lo sgombero di rifiuti giacenti su terreni ed aree non edificate;

j. a chiunque di provvedere a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione dello stesso ad opera del vento ed animali e a tenere pulito il punto di conferimento;

k. a chiunque di segnalare agli Uffici competenti del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte di cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti.

4) E' vietato:

a) posizionare negli appositi contenitori sacchi contenenti materiali diversi da quelli previsti nel calendario e/o sacchi contenenti frazioni non omogenee di rifiuti: nel caso in cui durante la raccolta venissero riscontrate non conformità gli addetti non procederanno al ritiro del sacco, e vi apporranno un avviso adesivo; in tale eventualità è fatto obbligo all'utente proprietario dei rifiuti il ritiro, la rimozione dei rifiuti non conformi, e il riposizionamento dei rifiuti nelle corrette giornate di ritiro;

b) per le utenze non iscritte al ruolo Ta.Ri. del Comune di Vittoria, conferire rifiuti ancorché all'interno dei cassonetti stradali posizionati nel territorio comunale di Vittoria;

c) depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve attendere lo svuotamento dei cassonetti.

d) spostare, senza averne titolo, i contenitori dalla loro sede;

e) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sul territorio comunale, gettare cartacce, cicche di sigaretta e rifiuti vari sul marciapiedi, ai margini della strada o sul suolo pubblico in generale;

f) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche fronte la propria abitazione o attività, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi

tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, con modalità diverse rispetto a quanto prescritto nel presente regolamento:

g) effettuare, in modo non autorizzato, forme di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;

h) asportare dai contenitori/sacchi rifiuti precedentemente introdotti;

i) incendiare dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, compresi gli scarti vegetali, sia in area privata che in area pubblica fatta esclusione per le eventuali pratiche connesse alle attività agricole per come disciplinate dalle Ordinanze Sindacali;

j) introdurre rifiuti o liquidi all'interno dei pozzi e/o caditoie stradali;

k) conferire nei contenitori/sacchi della raccolta differenziata:

- rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti, oli vegetali esausti, pinature, telefoni, ecc.);
- rifiuti liquidi e fanghi;
- rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi;
- rifiuti aventi caratteristiche fisico-meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati per i servizi di raccolta e trasporto;
- rifiuti taglienti/acuminati senza le adeguate protezioni;
- rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edili;
- rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici;

5) E' vietato inoltre:

- a) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- b) depositare rifiuti/contenitori/sacchetti in modo tale da costituire pericolo, intralcio alla circolazione stradale pedonale e veicolare e ritardo per lo svuotamento dei contenitori;
- c) lasciare sulla pubblica via e negli spazi verdi o incolti gli escrementi di cani e di altri animali domestici di proprietà; saranno autuzionati anche i proprietari di animali qualora, interpellati dagli addetti ai controlli non fossero forniti di sacchetto e paletta per l'asportazione di eventuali rifiuti prodotti dagli animali di proprietà;
- d) il conferimento e/o lo smaltimento, unitamente ai rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata, di tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata (rifiuti organici, vetro e metalli, alluminio, plastica, carta e cartone). E' altresì obbligatorio conferire i rifiuti pericolosi, i RAEE - beni durevoli e i rifiuti ingombranti distintamente rispetto ai rifiuti indifferenziati per come indicato nel presente regolamento.

6) E' obbligatorio:

- procedere alla pulizia delle aree pubbliche o mercati occupate e/o utilizzate per esercizi commerciali, per carico e scarico merci e cantieri nonché la pulizia e lo sgombero di rifiuti giacenti su terreni di aree non edificate;
- provvedere a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione dello stesso ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- segnalare agli Uffici competenti del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte di cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti.

ARTICOLO 9

Obblighi delle utenze condominiali

1. Alle utenze condominiali verranno forniti bidoni correlati di dimensioni adeguate ad accogliere la quantità di rifiuti prodotta dalle famiglie che vi abitano posizionati in appositi spazi resi accessibili agli operatori.
2. In specie:

- a) nel caso in cui i contenitori siano posizionati in aree di pertinenza non direttamente accessibili, sarà cura dell'Amministratore del condominio, o di persona da questi delegata, garantire l'accessibilità dei mezzi di raccolta ai luoghi secondo il calendario predisposto e / o concordato con il gestore del servizio;
- b) la pulizia delle aree private condominiali dove sono collocati i contenitori e dei relativi bidoni è a carico delle utenze alle quali i medesimi sono assegnati;
- c) nel caso di oggettivi impedimenti all'accesso e al sicuro transito dei mezzi di raccolta all'interno delle aree condominiali in cui sono posizionati i contenitori, gli stessi devono essere trasferiti all'esterno delle aree condominiali e posizionati su suolo pubblico in prossimità dell'accesso principale all'insediamento, a cura del Condominio tramite custode, condomino o soggetto terzo individuato dall'Amministratore del condominio, nei giorni e orari stabiliti per le varie zone di raccolta; dopo lo svuotamento i contenitori devono essere riportati dall'utenza all'interno del confine di proprietà;
- d) nel caso in cui si verificano eventi dannosi o furti, fatti salvi i casi di oggettiva e comprovata assenza di responsabilità dirette o di forza maggiore, il condominio risponderà di eventuali danneggiamenti o sottrazioni dei contenitori allo stesso consegnati; nel caso in cui siano constatate anomalie di funzionamento, l'Amministratore Condominiale o un suo delegato ne dovrà dare tempestivamente notizia al gestore, che adotterà le necessarie misure per garantire la continuità del servizio e un utilizzo in sicurezza delle attrezzature danneggiate o mal funzionanti;
- e) le utenze del condominio sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente nei contenitori di uso comune; nessun condomino può liberarsi degli obblighi insorti con rinuncia al diritto d'uso dei contenitori;
- f) le eventuali sanzioni previste dal presente regolamento per violazioni dei suddetti obblighi saranno emesse in solido a tutte le utenze del condominio contrattualmente iscritte nel ruolo della TARI.

ARTICOLO 10

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

1. Produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
2. Per il deposito temporaneo (art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
 - In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
3. Nel caso in cui il produttore, per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, si rivolga all'Ente Gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
4. Gestore del servizio pubblico è tenuto a comunicare all'Ente le convenzioni stipulate con produttori di rifiuti speciali non assimilati e a gestire tali convenzioni separatamente dal circuito del servizio pubblico.
5. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.

ARTICOLO 11

Obblighi del gestore

1. Alla ditta affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti è fatto obbligo:
 - a) svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, dalle disposizioni e obblighi definiti nel contratto e negli allegati documenti di esecuzione che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni, e dalle Ordinanze Sindacali;
 - b) ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidatario, la Carta dei Servizi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i.
2. Il gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio affidato.
3. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) e C) alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
4. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.
5. Il gestore del servizio ha l'obbligo:
 - a) di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti;
 - b) di posizionare, nelle more della celebrazione di nuova gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell'estensione della R.D. a tutto il territorio comunale, nelle zone attualmente non servite dal servizio di raccolta differenziata porta a porta, un numero adeguato di cassonetti stradali e/o campane per la raccolta di secco, organico, vetro e alluminio, plastica, carta e cartone, di procedere alla svuotamento periodico e di assicurare la relativa pulizia e disinfezione;
 - c) di posizionare in luoghi previamente concordati con l'amministrazione ulteriori idonei contenitori per la raccolta di pile, accumulatori, farmaci scaduti, bombolette spray e oli domestici esausti e attivare ogni utile azione per la raccolta e il corretto smaltimento.

ARTICOLO 12

Carta della qualità dei servizi- Consultazioni- Verifiche- Monitoraggio

1. A seguito della celebrazione di nuova gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse preminente dell'ARO Vittoria ad assicurare un servizio di qualità fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, la ditta appaltatrice dovrà predisporre la "Carta della qualità dei servizi" da espletare, previa approvazione da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. La Carta dei Servizi è un documento dove sono riportati gli indicatori di qualità dei servizi forniti dalla ditta Gestore del servizio in modo da consentire ai cittadini di verificare la rispondenza tra il livello di servizio dichiarato dall'Azienda e quello effettivamente erogato. Qualora gli obiettivi riportati nella Carta dei Servizi non venissero rispettati l'Azienda si impegna a fornire servizi straordinari a titolo di indennizzo degli utenti. L'obiettivo è di migliorare la qualità dei servizi con la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini. La Carta dei Servizi tratta esclusivamente i servizi coperti dalla Tar. e disciplinati da Contratto di Servizio.
3. Tratti distintivi della Carta dei Servizi elaborata dal Gestore dovranno essere:
 - a) **EQUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ:** Garantire la parità di trattamento di tutti gli utenti, senza discriminazioni di sorta.
 - b) **CONTINUITÀ:** Erogare i servizi con continuità e regolarità, senza interruzioni, riducendo i disservizi.
 - c) **PARTECIPAZIONE:** Garantire la partecipazione dei cittadini alle modalità di erogazione dei servizi.
 - d) **EFFICACIA ED EFFICIENZA:** Garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi produttivi e delle tecnologie.
4. Il soggetto gestore redige la «Carta della qualità dei servizi» recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni offerte, indicando le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie. In uno alla Carta dei Servizi dovrà essere

prodotta il calendario delle periodiche consultazioni con le associazioni dei consumatori e delle obbligatorie verifiche periodiche sull'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio offerto.

5. Dovrà altresì essere previsto un sistema di monitoraggio permanente che verifichi il rispetto dei parametri del servizio offerto e di quanto stabilito nella Carta della qualità, che consenta di valutare le osservazioni e dei reclami avanzati dai cittadini.
6. Il monitoraggio prevede anche la trasmissione dei dati risultanti dalla pesatura dei rifiuti e indicanti: la quantità dei rifiuti, i codici C.E.R., la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare, la destinazione allo smaltimento finale, la destinazione al trattamento/recupero.

ARTICOLO 13

Tassa Rifiuti

1. La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è normata da apposito Regolamento Comunale, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

CAPO II

Conferimento dei rifiuti

ARTICOLO 14

Conferimento dei Rifiuti. Centro Comunale di Raccolta ed Ecopunti

1. I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti negli appositi provvedimenti emanati dall'Ente, secondo il contratto di servizio stipulato fra l'Ente e il Gestore del servizio stesso e stabilite nella Carta dei Servizi.
2. Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta, previa ristrutturazione, svolge fondamentale funzione l'attivazione del Centro Comunale di Raccolta. La fruizione e l'accesso da parte dei cittadini, la gestione operativa da parte dell'affidatario del servizio e le competenze del Comune quale Gestore del Centro sono stabiliti in apposito Regolamento. I materiali riutilizzabili potranno essere eventualmente conferiti ad associazioni di volontariato, previa convenzione e specifica disciplina, al fine di favorire il riutilizzo.
3. A supporto del servizio di raccolta differenziata potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo-ambientale, finalizzate ad una maggiore differenziazione, alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante la riutilizzazione di oggetti. Fra le varie iniziative l'Amministrazione promuove l'istituzione di "Ecopunti", sistemi di incentivazione e premialità dell'utenza che conferisce materiale differenziato e merceologicamente puro.
4. Sono promosse tutte le attività educativo-didattiche da attuare nelle scuole per la sensibilizzazione e l'educazione ambientale e per l'informazione sulle pratiche di raccolta differenziata e compostaggio domestico.
5. Al fine di incrementare la raccolta differenziata potranno essere le Ecotappe, aree pertinenziali di utenze non domestiche che consentono libero accesso ad utenti domestici per il conferimento di quei rifiuti di origine domestica che non possono essere raccolti con gli ordinari circuiti di raccolta. Le Ecotappe possono essere allestite presso uffici pubblici, scuole, centri culturali e ricreativi, nonché presso attività produttive e del commercio. L'Ecotappa può essere allestita anche presso i mercatiionali con frequenza variabile, decisa dal Gestore del servizio, nei limiti previsti dal Contratto di Servizio. (es. raccolta di pile esauste, farmaci scaduti, bombolette Tiro F o di vegetali esausti beni durevoli e RAEE presso rivendite elettrodomestici etc.).
6. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il Gestore predisponde interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari esigenze, si potranno comunque disporre, con motivato provvedimento, specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.
7. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica ed il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tali aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.
8. I titolari di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in perfette

condizioni di decoro e pulizia le medesime aree indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.

9. Le spese che il gestore dovesse sostenere per la gestione dei rifiuti conferiti in differenzia a quanto disciplinato dal presente regolamento potranno essere imputate al trasgressore, qualora identificato.

ARTICOLO 15

Conferimento differenziato dei rifiuti

1. Il conferimento differenziato costituisce componente essenziale ed obbligatorio delle attività di gestione dei rifiuti, ed è in particolare finalizzato al recupero di materiali riciclabili o al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
2. Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del piano d'Ambito, al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti, sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio. Tali categorie possono variare nel tempo in base a criteri di efficacia ed efficienza e del rapporto costo/beneficio.
3. È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore all'interno della Carta dei Servizi e dalle apposite Ordinanze Sindacali.
4. È inoltre incentivato il conferimento differenziato, previa loro individuazione ed attivazione da parte della Giunta Comunale, nelle isole Ecologiche, negli Ecopunti e/o nel Centro Comunale di Raccolta.

ARTICOLO 16

Rifiuti vegetali

1. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali attraverso l'uso delle compostiere.
2. Il Comune promuove la pratica del compostaggio domestico. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione umida e dello scarto verde è applicata un'agevolazione secondo le modalità definite dal regolamento Tar.Ri.
3. La pratica del compostaggio domestico dei propri rifiuti umidi e dello scarto di giardino per la produzione di compost è consentita alle sole utenze domestiche dotate di un proprio orto o giardino, tale pratica deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato.
4. Il compostaggio domestico nei condomini è consentito solamente nelle aree verdi comuni e limitatamente allo scarto verde.
5. Nelle concimaie destinate al accumulo di stallatico è ammesso anche il recupero della frazione organica umida e dello scarto verde dei rifiuti, prodotti direttamente dall'Azienda agricola, seguendo le norme della buona pratica agricola purché detto concimaie rispettino le disposizioni di legge vigenti e il regolamento comunale d'igiene.
6. Nel caso di conferimento al servizio pubblico, è fatto obbligo di conferire in maniera separata i rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini. Gli utenti possono conferire i rifiuti vegetali al servizio di ritiro su chiamata, previo appuntamento. È fatto obbligo di esportare i materiali in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.
7. I rifiuti vegetali possono essere conferiti anche, una volta attivato, al Centro di Raccolta Comunale, negli appositi spazi e cassoni dedicati, e sulla base del regolamento di gestione del C.C.R., stesso.
8. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde prodotti da imprese, che operano nel territorio comunale sono assimilati esclusivamente nel rispetto di criteri quantitativi, i conferimenti in eccesso rispetto ai quantitativi autorizzati saranno soggetti al pagamento di una somma proporzionale alle spese sostenute dall'Ente per il recupero. Non si applica il limite di quantità ai rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate per conto dell'amministrazione comunale, conferiti in maniera differenziata al Centro di raccolta.

ARTICOLO 17

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici ingombranti in modo differenziato al Centro di Raccolta negli spazi e cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito Servizio di Ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il Gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta dei Servizi.
2. È fatto obbligo, al fine del conferimento al Servizio di Ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata la sera antecedente al giorno concordato per il ritiro con il Gestore.
3. È fatto obbligo di esporre sul rifiuto ingombrante un avviso scritto recante la dicitura "Esposto per servizio di ritiro ingombranti" o similare, riportando i riferimenti forniti dal gestore.

ARTICOLO 18

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i. definisce i RAEE come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. È fatto obbligo di conferire i RAEE, come sopra definiti, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:
 - a) presso il Centro di Raccolta, le Ecopiste od altri punti di conferimento predisposti all'uopo dal gestore;
 - b) attraverso il servizio di ritiro a domicilio di cui all'art. 17;
 - c) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo comma 3;
 - d) attraverso la consegna ad un centro di raccolta autorizzato.
3. Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 63, che prevede modalità semplificate per la gestione dei RAEE i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che lo stesso sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.
4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

ARTICOLO 19

Materiali inerti, materiali in cemento amianto e pneumatici

1. Il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc, attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio, attività sanitarie ecc. non assimilabili deve essere affidato direttamente dalla ditta proprietaria del rifiuto ad una azienda fornitrice del servizio ed autorizzata a norma di legge.
2. Non rientrano nel servizio pubblico di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 227 del D. lgs. 152/2006 e delle (vi richiamate normative speciali, i veicoli fuori uso, ed i rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: è fatto obbligo ai cittadini provvedere allo smaltimento di tali tipologie ai termini di Legge. La Normativa esclude inoltre, quali rifiuti speciali, gli inerti prodotti nelle attività di costruzione e demolizione e pneumatici fuori uso.
3. I manufatti contenenti amianto e il cemento amianto (serbatoi, tettoie etc.) devono essere smaltiti tramite ditte iscritte all'apposita sezione dell'Albo Nazionale per la Gestione Rifiuti: le spese di smaltimento sono a carico degli utenti privati ai termini di legge.
4. Per i rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione l'utente deve rivolgersi a soggetti privati, autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento di tale attività.

5. I rifiuti inerti prodotti da operatori del settore edile presso un determinato cantiere di lavoro, dovranno essere conferiti in regime privatistico ad un centro autorizzato per il recupero/smaltimento previa esecuzione di analisi di caratterizzazione a cura del produttore.
6. Il recupero dei pneumatici fuori uso (PFU) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del Territorio e del Mare n. 82/2011 e s.m.i. deve avvenire mediante il conferimento degli stessi ad un rivenditore che è obbligato ad accettarli. Tutti i rivenditori grossisti e comunque utenze commerciali e artigianali che producono PFU sono tenuti alla stipula di convenzione (gratuita ed obbligatoria) con un Consorzio per il ritiro di tale tipologia di rifiuti.
7. È fatto divieto, pertanto, immettere nei contenitori o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti, di cemento amianto, e pneumatici anche da utenza domestica. In particolare l'abbandono incontrollato dei rifiuti in cemento amianto si configura quale reato di abbandono di rifiuti pericolosi.

ARTICOLO 20

Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, quali rifiuti abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico, sono considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello smaltimento secondo quanto stabilito dall'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o s.m.i., fatto salvo quanto disciplinato dal D.M. 460/1999, recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.
2. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi di legge (D. Legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.
3. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno il successivo trasporto ai centri di cui al precedente punto, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
4. È vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private. È fatto inoltre divieto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani.
5. Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, si procederà con apposito atto ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
6. Gli utenti domestici, proprietari di velocipedi o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, di cui all'art. 17, oppure consegnarli direttamente al Centro di Raccolta Comunale.

ARTICOLO 21

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani pericolosi in maniera separata negli appositi contenitori predisposti dal gestore o presso il Centro di Raccolta o Ecotappe, secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi.
2. Le batterie, le pile, i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste e tutti quei prodotti interessati da una filiera certa di avvio a recupero, possono essere conferite in modo differenziato anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti.
3. I medicinali scaduti o comunque non utilizzati sono da conferire al Centro di Raccolta nonché presso le farmacie, ambulatori medici o altre strutture che abbiano reso disponibili gli spazi per l'installazione degli appositi contenitori forniti dal gestore, per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti.
4. È fatto obbligo conferire presso il Centro di Raccolta o negli appositi contenitori predisposti dal Gestore i rifiuti urbani pericolosi, costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti), e altri rifiuti contenenti mercurio.

ARTICOLO 22

Animali deceduti

1. E' fatto divieto inserire le carcasse di animali all'interno dei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Urbani o abbandonarli su suolo pubblico.
2. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possano costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale o al Settore Ecologia-Ambiente del Comune.
3. Le carogne di animali giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua saranno raccolte a cura del Gestore del Servizio di Gestione Rifiuti.
4. Le carogne di animali giacenti in aree private devono essere raccolte e smaltite a cura di chi ha in proprietà o in uso tali aree, tramite Ditta autorizzata e secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1174/2002. I detentori di animali da compagnia deceduti sono tenuti a conferirli a Ditta autorizzata ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, oppure a sotterrarli in terreni privati o in aree individuate allo scopo, quando sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infettiva trasmissibile dagli animali agli uomini.

CAPO III

Raccolta e trasporto dei rifiuti

ARTICOLO 23

Disposizioni sulla raccolta

1. La raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è estesa a tutto il territorio comunale secondo modalità all'uopo stabilite dal Piano ARO, salvo quelle previste dal Contratto di Servizio e dai relativi documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico urbanistiche di ogni zona. La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maledoranze e la proliferazione di infestanti e il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
2. Qualora siano utilizzati contenitori collocati su suolo pubblico (cassapanche, contenitori, cestini gettante, contenitori rifiuti pericolosi etc.) devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici ed a impedire la dispersione, mantenuti dal gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo ad appositi lavaggi periodici evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol.
3. La collocazione e lo spostamento dei contenitori sul suolo pubblico avviene a cura del gestore previa autorizzazione dell'Ente.
4. E' fatto divieto, a chiunque non autorizzato, di spostare le attrezzature di raccolta, o di rovinarle o manometterle.
5. Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità che non consentano, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, il Comune, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al gestore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

ARTICOLO 24

Pesata dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio effettua la pesatura netta delle diverse tipologie di rifiuti raccolti per il conferimento agli impianti di destinazione distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni normative vigenti e dal Contratto di Servizio.
2. La pesatura avviene mediante le apparecchiature di proprietà del Comune e ubicate presso il C.C.R. comunale od avvenuta sua attivazione. Nelle more dell'attivazione e comunque in assenza di queste il Gestore può avvalersi delle apparecchiature di pesa individuate congiuntamente con il Comune.
3. Il Comune può in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.

4. I rifiuti urbani e assimilati possono essere pesati anche al momento del conferimento al gestore pubblico nell'ambito del servizio di raccolta.

ARTICOLO 25

Disposizioni sul trasporto

1. Successivamente al conferimento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati sono effettuati dal Gestore o da altri soggetti autorizzati in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli adatti al trasporto, e autorizzati per tale lavoro, devono attemperare alle norme previste dal Codice della Strada ed alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo ecc...).

ARTICOLO 26

Abbandono di rifiuti Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili

1. Nessuna attività umana sul territorio comunale può dare luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti di qualunque natura su aree pubbliche e private, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di carica, scarico, trasporto e vendita di merci e di materiali.
2. Qualora venga individuato il responsabile, l'abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al successivo articolo 29, in aggiunta all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, attraverso il regolare smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria, secondo le procedure di legge.
3. Se l'abbandono dei rifiuti avviene per opera di ignoti, l'Amministrazione comunale, fatti i dovuti accertamenti, attiva il procedimento di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche nei confronti della proprietà del terreno su cui gravano i rifiuti stessi.
4. I proprietari dei terreni oggetto di interventi di rimozione di rifiuti da parte del Comune, secondo le procedure sopra descritte, dovranno predisporre ogni accorgimento atto ad evitare il reiterarsi del fatto illecito. I proprietari che non abbiano adottato i suddetti accorgimenti saranno ritenuti responsabili a titolo di colpa, qualora si verifici nuovamente la circostanza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area.
5. I proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento dei terreni per i quali sussiste l'obbligo di recinzione sono responsabili, a titolo di colpa, dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, nel caso in cui tale recinzione non sia stata completamente ed efficacemente realizzata.
6. I proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie, non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Gli stessi saranno conferiti, differenziando le varie tipologie.

TITOLO III

SANZIONI E NORME FINALI

ARTICOLO 27

Responsabilità del servizio e controlli

1. Il soggetto Gestore del Servizio dovrà provvedere alla nomina di un Funzionario Responsabile, a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio erogato.
2. Il Capo Area competente in materia ambientale svolge le attività di controllo e vigilanza, nonché quella sanzionatoria nei confronti del soggetto gestore:
 - in ordine alla puntuale applicazione di quanto stabilito nel Contratto di Servizio, secondo le disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle disposizioni e Ordinanze Sindacali;
 - in ordine alle questioni riguardanti l'organizzazione e la gestione del Servizio Rifiuti.
3. Gli Agenti di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi alle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di rifiuti, comprendenti i poteri di contestazione ai trasgressori, anche immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento e quindi dell'applicazione delle sanzioni previste dalla Normativa Vigente, dai Regolamenti e dalle Ordinanze Sindacali.
4. La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni al presente regolamento e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ARTICOLO 28

Sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative ha luogo secondo le disposizioni contenute nella legge 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo edile stabilito dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento differenziato dei rifiuti stabilite nel regolamento.	€ 25,00	€ 500,00
Minima selezione dei rifiuti prodotti.	€ 25,00	€ 250,00
Abbandono o deposito e immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	€ 100,00	500,00
Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	€ 100,00	€ 500,00
Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50,00	€ 500,00
Abbandono rifiuti ingombranti, beni durevoli Raee, pneumatici etc.	€ 400,00	€ 1000,00
Abbandono inerti in luogo diverso da apposita discarica	€ 400,00	€ 1000,00

2. E' sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrono gli estremi, da quanto disposto dagli artt. 255 e seguenti del D. Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del Codice Penale e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
3. Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e o dell'obbligato in solido.
4. Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
5. La cattiva o mancata esecuzione dei servizi da parte della ditta gestore e in genere le violazioni al contratto di servizio e le relative sanzioni sono disciplinate nel contratto di appalto; l'accertamento delle violazioni al contratto e l'irrogazione delle sanzioni sono a cura del competente Dirigente.
6. I ricorsi gerarchici relativi alle sanzioni di cui al precedente comma 1 sono decisi dal dirigente della Direzione di Polizia Municipale del Comune.

ARTICOLO 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento all'Albo Pretorio on line.

CATEGORIA DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, descritti in modo univoco dal relativo codice CER ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Tabella 1.1.1 Del Interministeriale 27 luglio 1984	codice CER
imballaggi in genere, non contaminati da sostanze pericolose in carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari	150101
	150102
	150103
	150104
	150109
	200101
contenitori vuoti e puliti non etichettati T/P/C (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)	150102
	150104
	150107
	200102
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, pallets	150101
	150102
	150103
	200101
	200138
	200139
accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva	200101
	200139
frammenti e manufatti di vimini e di sughero	200138
paglia e prodotti di paglia	200138
ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e fibra sintetica, stracci e juta	200110
	200111
feltri e tessuti non tessuti	200111
pelle e similpelle	200110
scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, e simili	200108
	200302
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)	200108
	200201
	200302

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 18 NOV. 2016 AL - 2 DIC. 2016

REGISTRATA AL N° _____ REG. PUBBLICAZIONI _____

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI _____ SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

VITTORIA, LI 16 NOV. 2016

IL MESSO _____



IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO _____

Avv. Antonino Maria Fortuna

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 18 NOV. 2016 AL - 2 DIC. 2016

CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI _____

IL MESSO _____



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO:

ATTESTA

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____ PER _____

☒ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

☐ DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO